

Causa Barbieri e altri c. Italia - Prima sezione - 23 ottobre 2025 (ricorso n. 76462/12 e altri)

Giusto processo - Legge retroattiva che determina l'esito di controversie in corso – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto al godimento di beni - Legge retroattiva che determina l'esito di controversie in corso – Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Non sussiste.

Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell'art. 6 CEDU impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, non è stato provato che l'adozione della legge n. 183 del 2010 poggiasse su impellenti motivi di interesse generale (conseguentemente l'art. 6 CEDU è stato violato).

L'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo; deve altresì esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura privativa della proprietà. Nel caso di specie, non vi sono prove che l'adozione della legge n. 183 del 2010 non abbia colto quel giusto equilibrio (conseguentemente l'art. 1 Prot. 1 non è stato violato).

Fatto e diritto. Era accaduto che molte persone, titolari di contratti di lavoro a tempo determinato durati dal 1999 al 2009, avevano fatto ricorso al giudice per ottenere il riconoscimento del loro contratto come a tempo indeterminato, con decorrenza dal compimento del terzo anno di lavoro.

Mentre le controversie erano pendenti, il Parlamento approvò la legge n. 183 del 2010, il cui art. 32 modificava il criterio di calcolo degli arretrati proprio per i casi di conversione giudiziale dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. La sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011 rigettò incidenti di costituzionalità sulla legge n. 183 del 2010.

Sicché quei datori di lavoro che avevano nel frattempo ottemperato al pagamento delle differenze retributive prima dell'entrata in vigore della legge n. 183 chiesero ai lavoratori il rimborso dell'eccedenza; mentre quelli, la cui causa era ancora in corso, chiesero e ottennero dal giudice di pagare la somma basata sul criterio di calcolo della nuova legge.

Per questo furono presentati numerosi ricorsi alla Corte EDU, per violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo dell'applicazione retroattiva di leggi per orientare l'esito di giudizi già in corso; e per violazione delle aspettative patrimoniali di cui all'art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione (in formazione ristretta e all'unanimità) constata che l'approvazione della legge n. 183 poteva avere un legittimo scopo – quello di mettere ordine nella materia e di rendere prevedibili per le parti datoriali le somme da sborsare in caso di conversione giudiziale dei rapporti lavorativi da tempo determinato a tempo indeterminato – per il futuro; ma la sua applicazione retroattiva ai giudizi in corso costituisce un'interferenza indebita sul giusto processo alterandone il prevedibile esito (v. n. 24 della sentenza). La Corte, rifacendosi anche ai precedenti *Agrati* e *Maggio* del 2011 (v. il *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 72, ma v. anche le sentenze *Poletti* e *Leoni* del 2023, in *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 100 e *Oriani* del 2024 (in *Quaderno* n. 21 (2024), pag. 88), accerta la violazione dell'art. 6.

Essa viceversa non constata la violazione dell'art. 1 Prot. 1 dedotta per le evidenti ricadute patrimoniali della vicenda (v. n. 32). La Corte EDU ritiene che – nell'approvare la legge n. 183 – l'Italia non abbia superato il margine di ragionevole equilibrio tra le esigenze delle poste patrimoniali dei singoli e quelle della certezza del diritto per i datori. Da questo punto di vista, la sentenza si discosta dai precedenti *Agrati*, *Maggio* e *Oriani*.

A titolo di equa riparazione e per la violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte accorda ai ricorrenti (tranne che a uno, con cui lo Stato italiano aveva raggiunto un accordo transattivo) somme variabili tra 1000 e 22 mila euro.